

Edizione di venerdì 16 Settembre 2022

CASI OPERATIVI

Il ravvedimento operoso per il Quadro RW con criptovalute
di **EVOLUTION**

IVA

Formazione online: Iva sempre nel Paese del cliente
di **Francesco Zuech**

DIRITTO SOCIETARIO

Riduzione del capitale sociale per perdite inferiori al terzo
di **Fabio Landuzzi**

PATRIMONIO E TRUST

Il trust socio di società di persone con responsabilità limitata
di **Ennio Vial**

ACCERTAMENTO

Indagini finanziarie: onere della prova a carico del contribuente
di **Marco Bargagli**

CASI OPERATIVI

Il ravvedimento operoso per il Quadro RW con criptovalute di **EVOLUTION**



Tizio detiene delle criptovalute da diversi anni ma non le ha mai dichiarate nel quadro RW.

È possibile ravvedere la posizione?

Il primo passaggio attiene alla valutazione se le criptovalute siano oggetto di monitoraggio nel quadro RW.

In assenza di una puntuale previsione normativa, l'Agenzia ha affermato che le stesse sono oggetto di monitoraggio in modo ufficiale con la risposta ad interpello n. 788/2021.

In tal senso, inoltre, si pongono in modo inequivocabile le istruzioni alla dichiarazione dei redditi a partire dal modello Redditi 2019 per il 2018.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



IVA

Formazione online: Iva sempre nel Paese del cliente

di **Francesco Zuech**



Con la [risposta d'interpello n. 409 del 04.08.2022](#), anticipando l'applicazione delle novità introdotte (non ancora formalmente recepite) dalla **Direttiva 2022/542/UE** (articolo 1 nn. 1,2 e 3), l'Agenzia delle entrate ha **risolto uno dei dubbi che (da sempre) turbavano il corretto inquadramento territoriale Iva** dei servizi di **formazione** (corsi) tenuti *online* (webinar) per il caso (oggi diffuso) in cui il discente può anche **interagire** con il docente durante l'evento. Vediamo perché.

Il caso

La questione è stata posta all'attenzione dell'AdE da una **società residente specializzata in servizi formativi con riferimento ai propri corsi erogati "on line"** attraverso piattaforme come Zoom, Adobe Connect o simili che consentono l'interazione tra docenti e discenti attraverso la piattaforma medesima.

Il funzionamento può essere così riassunto:

- i **docenti** coinvolti **prestano il loro servizio dal proprio ufficio o abitazione in paesi UE ed extra-UE** (ma la questione non cambierebbe se fossero in Italia, *nda*);
- i **partecipanti** possono essere sia consumatori finali che soggetti passivi, residenti in paesi UE ed extra-UE, e **possono interagire con i docenti** durante le lezioni (i.e scambio di messaggi).

I dubbi riguardavano non tanto l'individuazione del criterio di **collegamento territoriale** dei servizi resi dai docenti alla società organizzatrice (da ricondurre – dal 2011 – alla regola generale B2B e non più all'articolo 7-*quinquies*) quanto **quello dei corrispettivi da quest'ultima addebitati ai discenti** (B2B e B2C) per la partecipazione.

Per quest'ultimi la soluzione potrebbe infatti ondeggiare: dalla disciplina dei **servizi educativi territoriali nel luogo di esecuzione/accesso** ([articolo 53](#) e [54](#) § 1 della Direttiva 2006/112/CE corrispondente all'[articolo 7-quinquies D.P.R. 633/1972](#)), con il **problema di individuare dove si possa considerare effettuato un evento ad accesso virtuale** (la società organizzatrice proponeva la propria sede); alla disciplina dei servizi elettronici che, nel B2C, sono invece territoriali nel Paese del committente (articolo 58 direttiva; articolo 7-octies nella norma domestica) con le difficoltà di dover assolvere l'Iva in altro Stato membro per i discenti privati comunitari.

L'analisi

Va osservato innanzitutto che i corsi erogati *online* attraverso piattaforme che consentono l'interazione tra docenti e discenti:

1. **non** rappresentano **“servizi prestati tramite mezzi elettronici”** ai sensi della direttiva Iva; l'articolo 7 del Regolamento UE n. 282/2011, al § 3, lettera j) precisa infatti che non rientrano fra i suddetti *“i servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto”* così come (allegato I n. 5/a Regolamento, cit.) *“quando Internet o una rete elettronica vengono utilizzati semplicemente come uno **strumento di comunicazione tra il docente e lo studente**”* (opposto il discorso invece – vedi allegato I, – *“per tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzate che funzionano attraverso internet ... la cui fornitura richiede un **intervento umano limitato o nullo**, incluse le classi virtuali”* ovvero l'*e-learning* senza interazione docente-discente);
2. **non** rappresentano nemmeno **servizi di accesso** alle attività culturali/educative di cui all'articolo 7-quinquies (lettera b), nel B2B, e lettera a) nel B2C) **territoriali nel luogo di “effettivo svolgimento”**, ancorché l'articolo 32 del Regolamento n. 282 citi espressamente fra i diritti di accesso alle manifestazioni educative e scientifiche *de quo* anche le “conferenze e i seminari”; osserva infatti l'Agenzia, richiamando la giurisprudenza comunitaria, che nell'ambito dei suddetti servizi di accesso *“la caratteristica essenziale della prestazione resa consiste nel **dare accesso alla manifestazione stessa al fine di rendere possibile la partecipazione**”*, il che rappresenta (diritto di accesso e diritto di partecipare al seminario) una sola **prestazione economica inscindibile i cui elementi essenziali sono rappresentati “dal contributo del docente, dalla contemporanea presenza di docenti e partecipanti nello stesso luogo e dai servizi accessori consumati”**. Il tutto in **stretto collegamento fisico con il luogo di svolgimento** della manifestazione che non sussiste (questo il punto rilevante) nel caso dei corsi in analisi erogati in modalità virtuale *“mancando un luogo fisicamente e univocamente individuabile come luogo di materiale svolgimento di detti corsi”*.

La soluzione nel B2B

Ciò premesso (a prescindere – aggiungiamo noi – dalle novità della Direttiva indicata in premessa e comunque a maggior ragione) **l'Agenzia condivide la soluzione prospettata dall'istante secondo cui i corsi "on line" a favore di committenti soggetti passivi (B2B) configurano servizi educativi non riconducibili ai servizi di accesso di cui all'articolo 7-quinquies lettera b)** ma servizi riconducibili alla regola generale di cui all'articolo 7-ter, comma 1/a con la conseguenza quindi che:

(i) se il **committente è residente**, la società addebiterà l'Iva in rivalsa (salve le ipotesi in cui non sia praticabile l'esenzione prevista dall'articolo 10 n.20);

(ii) se il **committente è stabilito** in altro Stato membro fatturerà in "inversione contabile" come previsto dall'articolo 21 comma 6-bis lettera a), con tanto di esterometro (se non già FE con N2.1) ed Intrastat servizi;

(iii) se il **committente è stabilito extra UE** fatturerà come operazione non soggetta come previsto dall'articolo 21 comma 6-bis lettera b) con tanto di esterometro (se non già FE con N2.1).

Per completezza giova osservare:

- che esattamente analogo a quello illustrato rimane, nel B2B, **l'inquadramento territoriale degli addebiti ai committenti** anche laddove il corso sia **virtuale tout court** (ovvero non preveda l'interazione con il docente) giacché la disciplina speciale dei servizi elettronici coinvolge solo i servizi B2C e non quelli B2B che rimangono quindi ancorati alla citata regola generale;
- l'impostazione cambia, invece, per i **corsi in presenza fisica dove rileva il luogo di effettivo svolgimento/accesso** (articolo 7-quinquies lettera b) con assoggettamento ad Iva nazionale laddove sia svolto in Italia e **obbligo di assolvimento dell'Iva in altro Stato membro** (previa identificazione in loco) se svolto in altri paesi dell'Unione.

La soluzione nel B2C e la novità della Direttiva

Anche in tal caso è confermato (per i motivi retro indicati) che **non trova applicazione la disciplina dei servizi elettronici B2C** né quella dei **servizi di accesso** con il problema, comunque, di individuare ove sia corretto considerare **territoriali** i corsi on line considerato che i consumatori finali sono stabiliti in Paesi diversi.

La società istante proponeva di considerare come **luogo di materiale "svolgimento"** (criterio comunque previsto nel B2C per tutti i servizi dell'articolo 7-quinquies e non solo per quelli di accesso) il **luogo di stabilimento della Società stessa** in quanto organizzatrice che concede

l'accesso alla piattaforma di condivisione video (ciò in analogia con le indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia nella sentenza relativa alla causa Geelen C-568/17 relativa a servizi di intrattenimento resi *online* in ambito B2C).

L'Agenzia ha invece bocciato tale prospettazione (che per inciso avrebbe, nel caso specifico, portato all'assoggettamento ad Iva italiana di tutti corsi on line resi nel B2C) richiamando:

1. alcune linee guida (ad ampia maggioranza) del Comitato Iva (riunione n. 118 del 19 aprile 2021, introdotta dal WP n. 1013 del 22 marzo 2021) secondo cui **quando contenuti streaming o virtuali vengono resi da un soggetto (TP1) e il contenuto è fornito da un altro soggetto (TP2), il luogo in cui tali eventi/attività virtuali hanno effettivamente luogo è da ritenersi "il luogo in cui il cliente è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o risiede abitualmente"** (determinabile in base agli articoli 23, 24, nonché le presunzioni e prove degli articoli 24-bis, 24-ter, 24-quinquies, 24 septies del Regolamento n. 282);
2. a sostegno di dette linee guida, le **novità della Direttiva n. 542** indicata in premessa secondo cui (a seguito della riformulazione degli articoli 53 e 54 § 1 della Direttiva 2006/112/CE che – per inciso – dovrà essere adottata dagli Stati entro il 31.12.2024) il criterio di collegamento territoriale previsto per le prestazioni di accesso nel luogo della manifestazione **non trova applicazione "se la presenza è virtuale"**, con la precisazione che nei rapporti B2C (articolo 54 § 1, cit.) detto luogo va per l'appunto individuato in quello **"in cui la persona che non è soggetto passivo è stabilita oppure ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale"**.

Seguendo tali indicazioni deriva quindi che:

- **se il committente è residente**, la società istante addebiterà l'Iva in rivalsa (salve le ipotesi in cui non sia praticabile l'esenzione prevista dall'articolo n.10 n. 20);
- **se il committente è stabilito in altro Stato membro l'Iva dovrà essere assolta nello Stato membro del consumatore** previa identificazione *in loco* oppure (anche se la risposta non lo esplicita) attraverso l'adesione allo sportello OSS; anche se – come detto – non si tratta dei servizi TTE di cui all'articolo 7-octies va infatti osservato che dal 01.07.2021 l'adesione a detto sportello è comunque **ammessa** anche per tutti gli altri servizi B2C che risultano territoriali in altro Stato membro (cfr. Note esplicative Commissione europea del settembre 2020 § 3.1 e § 3.2.2 nonché [articolo 74-sexies, comma 1, D.P.R. 633/1972](#)) fermo restando **l'esonero dall'obbligo di fatturazione in Italia** e i dubbi (a giudizio di chi scrive) irrisolti dalla [circolare 26/E/2022](#) sull'obbligo o meno dell'esterometro;
- se il **committente è stabilito extra UE** fatturerà come operazione non soggetta, come previsto dall'articolo 21 comma 6-bis lettera a) con tanto di esterometro (se non già FE con N2.1).

Conclusioni

A prescindere quindi dal fatto che la formazione *on line* (cioè in **luogo virtuale**) avvenga **con interazione** (non servizio elettronico) o **senza interazione** (servizio elettronico) **l'Iva per il corrispettivo di accesso al corso è sempre dovuta nel Paese di residenza/stabilimento del committente** sulla base delle regole speciali (vecchie e nuove) nel caso di committente privato; **vale invece sempre la regola generale del Paese del committente nel B2B.**

Diverso, invece, l'inquadramento nel caso di corrispettivo per l'accesso in **presenza fisica**; in tal caso la territorialità va infatti ricondotta al Paese di svolgimento della manifestazione/evento tanto nel B2C che nel B2B ([articolo 7-quinquies D.P.R. 633/1972](#)).

Tenendo conto dei diversi ruoli del fornitore e del committente a seconda che l'operazione sia B2B o B2C l'inquadramento (anche in termini di adempimenti) può essere quindi così riassunto.

Caso	Territorialità	Adempimento
1) Docenza addebitata all'organizzatore – B2B	Territorialità nel Paese del committente soggetto passivo (articolo 7-ter co.1/a D.P.R. 633/1972; articolo 44 Direttiva 2006/112/CE)	· Iva addebitata in rivalsa da docente IT al committente IT · Reverse charge da docente UE a committente IT (che integra fattura ricevuta) · Autofattura articolo 17, comma 2 committente IT se docente extra UE
2a) Corrispettivo per la partecipazione discendente ad evento <i>online</i> con interazione – committente soggetto passivo – B2B	Come sopra	Come caso 1 con riguardo al corrispettivo addebitato dal fornitore (organizzatore) al committente
3a) Corrispettivo per accesso ad un servizio elettronico di e-learning senza interazione con il docente – committente soggetto passivo – B2B	Come sopra	Come caso 1 con riguardo al corrispettivo addebitato dal fornitore (organizzatore) al committente
2b) Corrispettivo per la partecipazione ad evento <i>on line</i> con interazione – committente non soggetto passivo (privato) – B2C	Territorialità nel Paese del committente non soggetto passivo (nuovo articolo 54 § 1 direttiva)	Il fornitore IT addebita Iva in rivalsa (tranne committente extra UE); l'Iva è quella del Paese del committente : se il cliente non è residente in Italia ma altro Stato membro serve quindi identificazione nel Paese committente (oppure adesione OSS)

3b) Corrispettivo per accesso ad un servizio elettronico di e-learning senza interazione con il docente – committente soggetto passivo B2B	Territorialità nel Paese del committente non soggetto passivo – servizio elettronico (articolo 7- <i>octies</i>)	Come sopra
4a) Corrispettivo per accesso corso in presenza B2B	Territorialità nel luogo della manifestazione/evento (articolo 7- <i>quinquies</i>)	Come caso 1 con riguardo al corrispettivo addebitato dal fornitore (organizzatore) al committente
4b) Corrispettivo per accesso corso in presenza B2C	Come sopra	Iva italiana in rivalsa se evento in Italia; Iva di altro Stato se evento fuori territorio con obbligo fornitore di identificazione in altro Stato UE o assolvimento attraverso sportello OSS

DIRITTO SOCIETARIO

Riduzione del capitale sociale per perdite inferiori al terzo

di **Fabio Landuzzi**



Nell'ordinamento giuridico non si riscontra una norma direttamente riferita a regolamentare il caso della **riduzione del capitale sociale** in presenza di una **perdita** che, una volta diminuita da tutte le riserve iscritte nel patrimonio e disponibili per la copertura delle perdite, residua per un **importo inferiore ad un terzo** del capitale sociale.

L'interrogativo che ci si pone è quindi se una simile circostanza debba essere regolata secondo le disposizioni prescritte per il caso delle **riduzioni volontarie del capitale sociale** – [articolo 2445](#) (per le SpA) e [2482](#) (per le Srl) cod. civ. – oppure secondo le norme che disciplinano i casi delle **riduzioni per perdite “rilevanti”** – quindi, [articolo 2446](#) e [2447](#) (per le SpA) e [2482-bis](#) e [ter](#) (per le Srl) cod. civ..

L'argomento è stato di recente trattato dal **Consiglio Notarile di Milano** nella **Massima n. 203** nella quale si è in ultima analisi affermato che al caso della **riduzione del capitale sociale per perdite inferiori ad un terzo** non sarebbero applicabili le disposizioni degli [articoli 2445](#) e [2482 cod. civ.](#), poste dall'ordinamento a presidio della c.d. **riduzione “reale” del capitale**; in particolare, si ritiene che la circostanza in oggetto non rappresenterebbe di per se stessa una **diminuzione dell'attivo patrimoniale** come accade invece nel caso della riduzione regolata dagli [articoli 2445](#) e [2482 cod. civ.](#), e neppure si avrebbe una **traslazione di somme dal capitale alle riserve** del patrimonio netto con alleggerimento della tutela dei terzi.

Diversamente, una riduzione del capitale sociale per perdite, sebbene di misura inferiore al terzo del capitale stesso, benché connotata senza dubbio dal fatto di essere **una decisione facoltativa** dei soci non **diminuisce la funzione di tutela dei terzi** assunta dal capitale sociale e né affievolisce i paletti alla **indistribuibilità del patrimonio sociale**, per il semplice fatto che il capitale sociale è comunque in concreto già diminuito al di sotto della sua misura nominale in quanto **eroso dalla perdita**, sicché deliberarne la riduzione altro non significa se non **prendere atto di una diminuzione patrimoniale già verificatasi**.

Che cosa comporta allora assumere **questa posizione interpretativa**? In modo particolare:

- **non spetterà ai creditori il diritto di opposizione** che è previsto nei casi delle riduzioni “reali” del capitale dalla procedura esperita ai sensi degli [articoli 2445](#) e [2482 cod. civ.](#);
- la **delibera assunta dall'assemblea** potrà allora essere **eseguita immediatamente**, senza attendere il decorso del termine prescritto appunto per l'opposizione dei creditori;
- dal lato procedurale, gli **amministratori** non saranno neppure **tenuti all'obbligo di convocare “senza indugio” l'assemblea** dei soci, poiché la misura della perdita è comunque contenuta al di sotto del terzo del capitale.

La Massima 203 si pone poi sulla stessa linea tracciata dalla giurisprudenza di Cassazione per quanto concerne **l'aggiornamento contabile dei dati** sulla cui base viene assunta la delibera di riduzione del capitale; si ritiene infatti che essa debba avere come riferimento o **l'ultimo bilancio d'esercizio**, se **chiuso non anteriormente a 6 mesi** rispetto alla data dell'assemblea, o una **situazione patrimoniale infrannuale** preparata secondo termini e con caratteristiche analoghe a quelle prescritte nei casi di riduzione obbligatoria del capitale.

Tuttavia, **non sussisterà** per gli amministratori **l'obbligo** né di accompagnare la situazione patrimoniale con una **relazione**, così come invece prescritta nei casi di riduzione “obbligatoria”, e **né di preventivo deposito della situazione patrimoniale** presso la sede sociale negli otto giorni precedenti l'assemblea dei soci, in quanto non sarà applicabile, come anzidetto, l'iter prescritto nel caso della riduzione per perdite “rilevanti”.

La riduzione del capitale sociale per perdite inferiori ad un terzo può poi essere decisa dall'assemblea per **un ammontare liberamente determinato**, potendo quindi riguardare **l'intero importo della perdita** oppure **una sua parte**.

Infatti, quand'anche si decidesse appunto di ridurre il capitale in misura più contenuta rispetto all'importo della perdita, il risultato sarebbe quello di mantenere sul patrimonio **un maggiore vincolo di non distribuzione**, o di accantonamento di utili futuri, a **copertura delle perdite pregresse non coperte**, così che non sarebbe in alcun modo indebolita la **tutela dei creditori sociali**.

In ogni caso, prima di procedere alla riduzione del capitale, è **necessario che la perdita sia coperta mediante l'azzeramento di tutte le riserve** iscritte in bilancio e che siano disponibili per tale utilizzo.

PATRIMONIO E TRUST

Il trust socio di società di persone con responsabilità limitata

di **Ennio Vial**



La **fattispecie del Trustee socio con responsabilità limitata** è frequente nella prassi professionale e non presenta profili di criticità.

È, infatti, **frequente** che vengano inserite in Trust le **quote di socio accomandante di una sas**. È appena il caso di ricordare che, contestualmente alla disposizione, si modificano inoltre i **patti sociali**.

Chiariamo con un esempio.

Tizio e Mevia, marito e moglie, **detengono una sas immobiliare che racchiude il patrimonio di famiglia**. Supponiamo che Tizio sia socio **accomandatario** al 70%, mentre Mevia è socio **accomandante** al 30%. I coniugi desiderano effettuare un passaggio generazionale di tali beni ai loro figli. Si decide quindi di **inserire il 65% delle quote di Tizio in Trust**; la compagine sociale post disposizione è la seguente:

- Trust Alfa socio **accomandante** al 65%;
- Tizio socio **accomandatario** al 5%;
- Mevia socio **accomandante** al 30%.

Ovviamente, come già segnalato, l'operazione determina una **modifica dei patti sociali della Sas con il conseguente connesso costo notarile**.

Il trustee del Trust Alfa, essendo socio accomandante, risponde **esclusivamente nei limiti di quanto conferito nella società**.

I profili di **criticità**, invece, emergono quando il **Trustee** diventa un **socio illimitatamente responsabile**.

Si deve esaminare, in sostanza, il problema della **responsabilità** per le **obbligazioni sociali** nel

caso in cui il **trustee** sia **socio accomandatario di una s.a.s.**, o sia socio di una **società in nome collettivo o di una società semplice**. Il codice civile prevede, per le società semplici, di rinunciare al ruolo di amministratore in cambio di una limitazione della responsabilità del socio.

Secondo numerose **leggi regolatrici del trust**, qualora il **trustee** abbia informato il terzo che egli sta agendo in tale qualità, risponderà dei relativi debiti **solo con i beni in trust**.

Si pensi, ad esempio, alla **Legge di Jersey**. In particolare, l'articolo 32 della Legge di Jersey (Responsabilità del **Trustee** verso terze parti) stabilisce che: *"Where a trustee is a party to any transaction or matter affecting the trust –*

(a) if the other party knows that the trustee is acting as trustee, any claim by the other party shall be against the trustee as trustee and shall extend only to the trust property;

(b) if the other party does not know that the trustee is acting as trustee, any claim by the other party may be made against the trustee personally (though, without prejudice to his or her personal liability, the trustee shall have a right of recourse to the trust property by way of indemnity)."

Volendo ancora approfondire il caso del **trustee socio illimitatamente responsabile**, ci si può chiedere se sia possibile affermare che il **trustee**, socio illimitatamente responsabile di una società di persone, **risponda delle obbligazioni sociali solo con i beni in trust** qualora, ad esempio, il trust sia regolato da una legge che prevede tale **limitazione di responsabilità**.

La risposta deve intendersi come **affermativa**. Quando **amministratore della società di persone è il trustee di un trust**, i **creditori sociali non potranno fare valere i loro diritti né sui beni costituenti il patrimonio personale del trustee** né, se del caso, sui **beni oggetto di altri trust** dei quali costui rivesta l'ufficio di **trustee**.

ACCERTAMENTO

Indagini finanziarie: onere della prova a carico del contribuente

di **Marco Bargagli**



Come noto, nell'ambito di una qualsiasi **attività di accertamento tributario**, le **indagini finanziarie** costituiscono uno strumento di grande rilevanza per il **contrasto dell'evasione fiscale**.

Sotto il **profilo procedurale**, l'adozione di tale strumento di indagine rientra nella **discrezionalità dei verificatori** i quali, tuttavia, devono avanzare la pertinente **richiesta di autorizzazione finalizzata all'acquisizione di copia dei conti correnti del contribuente**.

Giova ricordare che **l'autorità competente al rilascio del provvedimento autorizzativo** (Direttore Centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate, ossia il Direttore Regionale) ovvero, per il **Corpo della Guardia di Finanza, il Comandante Regionale**, dovrà esplicitare le motivazioni che inducono i verificatori **a ritenere necessario l'avvio dell'indagine bancaria**.

In merito, la prassi amministrativa ha indicato le particolari ipotesi al ricorrere delle quali appare opportuno attivare le indagini bancarie, avuto riguardo alla **particolare insidiosità e gravità dei fenomeni di evasione da fronteggiare** (cfr. Comando Generale della Guardia di Finanza, circolare 1/2008, volume III, parte V – le indagini finanziarie – capitolo 2, pagina n. 26).

In particolare, è auspicabile adottare le indagini finanziarie nei seguenti casi:

- forme di **evasione totale o paratotale**;
- ipotesi di **omessa tenuta delle scritture contabili** o di loro tenuta in **maniera palesemente inattendibile**;
- i casi di **frode fiscale** e le altre fattispecie penali tributarie;
- le situazioni di **evidente e significativa sproporzione tra le manifestazioni di capacità contributiva e i redditi dichiarati dai contribuenti**.

A livello normativo, ai sensi **dell'articolo 32, comma 1, n. 2) del D.P.R. 600/1973**, gli **uffici delle imposte** possono **invitare i contribuenti**, indicandone il motivo, a **comparire di persona** o per

mezzo di rappresentanti per fornire **dati e notizie** rilevanti ai fini dell'**accertamento nei loro confronti**, anche con riguardo ai **rapporti ed alle operazioni bancarie** acquisiti da parte dell'Amministrazione finanziaria (ex [articolo 32, comma 1, n. 7 del D.P.R. 600/1973](#)).

I **dati e gli elementi** così acquisiti possono essere posti a base delle **rettifiche** e degli **accertamenti** tributari, se il contribuente non dimostra che **ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta** o che **non hanno rilevanza allo stesso fine**.

Con particolare riferimento al riparto **dell'onere della prova**, la giurisprudenza di merito e di legittimità si è già pronunciata nel tempo confermando il principio di carattere generale che **pone a carico del contribuente ispezionato** l'onere di dimostrare che **gli accrediti transitati sui propri conti correnti sono poi confluiti nella dichiarazione dei redditi**.

A tale fine si evidenziano, a titolo esemplificativo, alcuni **precedenti giurisprudenziali**:

- **Corte di cassazione, sentenza n. 10578 del 13.05.2011**

In presenza di accertamenti bancari, è **onere del contribuente** dimostrare che i proventi desumibili dalla movimentazione bancaria non devono essere recuperati a tassazione o perché **egli ne ha già tenuto conto nelle dichiarazioni** o perché **non sono fiscalmente rilevanti**, in quanto **non si riferiscono ad operazioni imponibili**;

- **Corte di cassazione, sentenza n. 25502 del 20.11.2011**

In tema di verifiche bancarie, l'articolo 32 D.P.R. 600/1973 prevede che l'onere probatorio della pretesa fiscale è soddisfatto mediante il semplice riferimento ai movimenti bancari in entrata e in uscita, rimanendo a **carico del contribuente l'onere di dimostrare l'estraneità di detti movimenti alla materia imponibile**;

- **Corte di cassazione, sentenza n. 6595 del 15.03.2013; Corte di Cassazione, sentenza n. 20668 del 01.10.2014**

L'Ufficio finanziario può legittimamente utilizzare, nell'esercizio dei poteri attribuiti dalla Legge, le **risultanze dei conti correnti bancari intestati ai soci**, riferendo alla medesima società le operazioni ivi riscontrate, tenuto conto della **relazione di parentela tra quelli esistente idonea a far presumere, salvo facoltà di provare la diversa origine delle entrate**, la sostanziale sovrapposizione degli interessi personali e societari, nonché ad identificare in concreto gli interessi economici perseguiti dalla società con quelli stessi dei soci;

- **Commissione tributaria regionale Lombardia, sentenza [355/45/2016](#)**

Il giudice tributario ha affermato il principio in base al quale **i movimenti risultanti dai conti correnti bancari intestati ai soci di una società in nome collettivo a ristretta base familiare** possono essere riferiti alla stessa società senza dovere dimostrare ulteriori elementi rispetto al

mero legame familiare e societario intercorrente tra i vari soggetti.

Più di recente, si cita **l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione**, pervenuto con l'ordinanza **n. 24402/2022 pubblicata in data 05.08.2022.**

Sullo specifico punto viene confermato il **consolidato approccio** espresso in *apicibus* da parte della Suprema Corte, secondo il quale qualora **l'accertamento effettuato dall'Amministrazione finanziaria** si basa su verifiche fiscali incentrate sulla disamina dei conti correnti bancari, **l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto**, ex articolo 32 D.P.R. 600/1973, **attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.**

Lo stesso, dovrà dimostrare, ***“con una prova non generica ma analitica per ogni versamento bancario”*** che **gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili e sono prive di rilevanza fiscale** (cfr. *ex multis* Corte di cassazione, sentenze nn. 22179/2008, 18081/2010, 15857/2016, 4829/2015).

Tale principio vale anche in **tema di Iva**, al fine di superare la **presunzione di imponibilità delle operazioni confluite nelle movimentazioni bancarie** posta a **carico del contribuente** dall'articolo 51, comma 2, numero 2, D.P.R. 633/1972.

In definitiva, **la presunzione legale relativa della disponibilità di maggior reddito**, desumibile dalle risultanze dei conti bancari, **non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo**, ma si estende alla **generalità dei contribuenti** (ex [articolo 38 D.P.R. 600/1973](#), riguardante l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche).

Di contro, le **operazioni bancarie di prelevamento** hanno valore presuntivo solo nei **confronti dei titolari di reddito di impresa**, mentre quelle di versamento valgono **nei confronti di tutti i contribuenti**, i quali possono **contrastarne l'efficacia** solo dimostrando che le stesse sono già **incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti** (cfr. Corte di cassazione, sentenza n. 29572/ 2018).